

R.D. 20 settembre 1934, n. 2011: Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa¹.

(Pubblicato nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1934)

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, visto, d'ordine nostro, dal Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per le corporazioni, e dal Ministro per le finanze.

TESTO UNICO

TITOLO I

Istituzione dei Consigli e degli Uffici

Art. 1. (art. 1 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 1, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 1, comma primo della legge 18 giugno 1931, n. 875).

In ogni provincia sono istituiti, con sede nel capoluogo:
il Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 2. (art. 2, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

I Consigli provinciali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario e integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive province e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali della nazione.

¹ I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia corporativa furono istituiti, rispettivamente, con L. 18 aprile 1926, n. 731 e con R.D.L. 16 giugno 1927, n. 1071. Giusta l'art. 35 della suddetta L. 18 aprile 1926, n. 731, i Consigli provinciali dell'economia corporativa (poi denominati «Consigli provinciali delle corporazioni» in forza del R.D.L. 28 aprile 1937, n. 524) assorbirono le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura e i Comizi agrari, con conseguente espressa abrogazione di tutte le disposizioni che regolavano i suddetti enti ed organi assorbiti, e quindi anche del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750, che recava l'ordinamento delle Camere di commercio. Tale abrogazione fu confermata dall'art. 67 di questo testo unico.

Con D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia vennero soppressi ed in ogni capoluogo di provincia venne ricostituita una Camera di commercio, industria e agricoltura e un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria. Tale decreto, mentre dispose che la Camera di commercio «esercita le funzioni e i poteri demandate dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi consigli dell'economia» (art. 2) e che «le Camere di commercio, industria e agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti ed i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia» (art. 6), all'art. 8 stabilì che le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria sarebbero state emanate con successivo decreto legislativo e che con la stessa forma sarebbero state emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel suddetto D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

Tali norme successive non sono state ancora emanate. Ciò stante, il presente testo unico, per la parte relativa alle attribuzioni, al funzionamento, alla amministrazione ed ai tributi dei soppressi Consigli, deve ritenersi tuttora applicabile alle Camere di commercio, industria e agricoltura .

I Consigli sono enti pubblici, dotati, di personalità giuridica (1).

(1) Giusta l'art. 2 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, la Camera di commercio, industria e agricoltura «coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali e agricoli della provincia ed esercita le funzioni ed i poteri demandatili dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi consigli dell'economia». Lo stesso art. 2 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha confermato, per le Camere di commercio, la qualità di enti di diritto pubblico.

Art. 3. (art. 1, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

I Consigli provvedono al coordinamento dell'attività degli enti od organi che operano in provincia nel campo economico e sociale, oppure che svolgono attività tecnica in tali campi, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni (1) o di altri ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato.

Ai Consigli possono essere delegati, in parte o in tutto, i poteri di vigilanza sugli enti od organi di cui al comma precedente che a norma delle leggi in vigore competono ai singoli ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con regi decreti promossi in conformità del comma stesso.

Ad essi possono essere delegate altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole corporazioni (2).

I Consigli stessi sono organi consultivi dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni locali per quanto si attiene alle materie di carattere economico o sociale.

(1) Il Ministero delle corporazioni, istituito con R.D. 2 luglio 1926, n. 1131, in forza del R.D. 9 agosto 1943, n. 718, cambiò la denominazione in «Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro». Questo, in seguito, con D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, fu suddiviso in Ministero dell'industria e commercio e in Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, il Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Attualmente tale Ministero ha la denominazione "Ministero delle attività produttive" (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

(2) Gli organi corporativi sono stati soppressi dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 4. (art. 1, comma secondo e quinto, e art. 2, n. 1, del regio decreto-legge, 16 giugno 1927, n. 1071).

Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono uffici di Stato, posti alla dipendenza del Ministero delle corporazioni (1) e amministrati dal Ministero stesso per tramite dei prefetti, nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Gli Uffici stessi sono gli organi periferici del detto Ministero e in tale qualità curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive province.

Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi e delle aziende, gestioni o servizi, in conformità delle disposizioni dei presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consiliari (2).

Agli uffici predetti sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 660, sui poteri dei prefetti (3).

(1) Vedi nota 1 all'art. 3.

(2) Sull'ordinamento e le attribuzioni degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria vedi gli artt. 3, 8 e 12 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di segreteria delle Camere, l'art. 8 del detto decreto ha disposto che fino all'entrata in vigore delle norme integrative del decreto stesso (non ancora emanate) gli uffici provinciali dell'industria

e del commercio potranno svolgere tale servizio su richiesta del Presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio.

(3) Reca norme per l'estensione dei poteri dei prefetti.

Art. 5.

Nelle materie economico-sociali di propria competenza, i Ministeri corrispondono direttamente con i Consigli e con gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Previ accordi col Ministero delle corporazioni e limitatamente alle materie suindicate, essi possono inoltre disporre che gli uffici provinciali dell'economia corporativa provvedano all'esecuzione di determinati incarichi.

TITOLO II

Ordinamento e attribuzioni dei Consigli

CAPO I

Organi dei Consigli.

Artt. 6-20. (1).

(1) Gli artt. da 6 a 20 devono ritenersi abrogati a seguito della soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e della ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Circa gli organi delle Camere suddette vedi gli artt. 4 e 9 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

CAPO II

Competenza degli organi Consigliari.

Artt. 21-29. (1).

(1) Gli artt. da 21 a 29 devono ritenersi abrogati a seguito della soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Circa le competenze degli organi delle Camere suddette vedi gli artt. 4, 5, 9 e 11 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

CAPO III

Attribuzioni dei Consigli.

Art. 30. (*art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, e secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, n. 2 e art. 3, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071*).

I Consigli hanno le attribuzioni indicate nel presente articolo e nei seguenti, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

1° (1).

2° (1).

3° promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, d'intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici competenti che esistano nella provincia, e formulano in materia le opportune proposte al Governo e alle pubbliche amministrazioni;

4° promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell'interesse dello sviluppo economico della provincia;

5° propongono al Ministero dell'educazione nazionale (2) le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione tecnica, in relazione con le condizioni locali e con le esigenze particolari;

6° propongono ai Ministeri interessati, di propria iniziativa o su richiesta o col concorso degli organi locali competenti e in conformità delle leggi vigenti in materia, regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare la efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, l'industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale.

(1) Le attribuzioni di cui ai nn. 1° e 2°, connesse all'ordinamento corporativo, devono ritenersi superate a seguito della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.)

(2) Il Ministero dell'educazione nazionale, con R.D. 29 maggio 1944, n. 142, ha assunto la denominazione di Ministero della pubblica istruzione

Art. 31. (art. 3, n. 5 e 10, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

I Consigli sono chiamati a dare pareri:

1° sui regolamenti di polizia rurale e su quelli riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture;

2° sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie;

3° sulle norme per le fiere e i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione, il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale, intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Ministero delle corporazioni (1) da altri Ministeri interessati, dal Prefetto o dalle amministrazioni locali.

Inoltre esercitano, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti mediante regi decreti promossi dal Ministro per le corporazioni (1), di concerto con i ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia, aventi per iscopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale, e dell'istruzione professionale, le funzioni di tutela deferite, per gli altri enti locali, alla Giunta provinciale amministrativa, escluse, tuttavia, da tale tutela, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, anche nei riguardi dei relativi istituti di istruzione professionale, le associazioni professionali di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563 (2), e gli altri enti complementari di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa.

(1) Vedi la nota n. 1 all'art. 3.

(2) Recava la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 32. (art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1° adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162 (1);

2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1° della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni (2), d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici (10), i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori (3); tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;

4° amministrano le borse di commercio, percepiscono le entrate e sostengono le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni (1), sentiti i ministri interessati, fondare e esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano (4);

5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928 n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1°, ultimo comma del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003 (5);

6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073 (6).

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e seguenti (7).

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, numero 1126 (8), nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (9).

(1) Recanti disposizioni per la disciplina della monta taurina.

(2) Vedi la nota n. 1 all'art. 3.

(3) Circa le norme regolamentari per la formazione dei ruoli dei periti e degli esperti, degli stimatori e pesatori pubblici, vedi i DD.MM. 4 gennaio 1954 modificato con D.M. 10 dicembre 1956 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1957, n. 17) e 23 novembre 1954 modificato con D.M. 18 marzo 1955 (Gazz. Uff. 19 aprile 1955, n. 90) e con D.M. 12 dicembre 1956 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1957, n. 17).

(4) Punto così modificato dall'art. 27, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(5) Le attribuzioni di cui al n. 5 devono ritenersi non riferibili alle Camere di commercio, industria e agricoltura per effetto della nuova disciplina successivamente dettata in materia di collocamento.

(6) Vedi ora l'art. 441 c.p.c. 1942 e gli artt. 25 e 26 delle disposizioni di attuazione del codice stesso.

(7) Vedi anche, circa le attribuzioni delle Camere in materia di accertamento degli usi generali di commercio, il D.Lgs.C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152 e la L. 13 marzo 1950, n. 115.

(8) Trattasi del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani.

(9) Concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani.

(10) Si riporta il testo dell'art. 80-bis del D.Lgs. n. 59/2010, aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 (In vigore dal 14 settembre 2012):

“Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici)

1. E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;

b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.”

Art. 33.

Mediante regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni (1), sentiti i ministri interessati e il Consiglio di Stato, alle aziende speciali, costituite dai Consigli a norma del precedente articolo, può essere conferita personalità giuridica propria e in tal caso le aziende rispondono delle obbligazioni che contraggono verso i terzi esclusivamente col proprio patrimonio.

Il patrimonio iniziale deve essere stabilito all'atto stesso della costituzione delle aziende speciali.

Ai Consigli è vietato di partecipare ad aziende assumendo impegni finanziari a carattere illimitato.

(1) Punto così modificato dall'art. 27, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 34.

L'accertamento degli usi e delle consuetudini da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, a norma del precedente articolo 32, comma secondo, è effettuato con il seguente procedimento:

il Consiglio, esperite direttamente le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato alle associazioni professionali interessate, esistenti o aventi competenza nella provincia, e che viene affisso nell'albo del Consiglio stesso per un mese;

entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio dell'affissione, le associazioni professionali interessate, a chiunque vi abbia interesse, fanno pervenire le loro osservazioni;

le sezioni competenti del Consiglio, esaminate le osservazioni pervenute, redigono il progetto della raccolta, che diviene definitivo dopo la approvazione del Consiglio generale.

Gli usi e le consuetudini invalsi nelle fiere o nei mercati della provincia sono accertati dal Consiglio sentiti gli ufficiali preposti alle fiere e ai mercati e i mediatori che vi intervengono abitualmente.

La raccolta così compilata è depositata nella segreteria del Consiglio provinciale dell'economia

corporativa e può essere esaminata da chiunque ne abbia interesse.

I pesi e le misure, indicati negli usi e nelle consuetudini in forma diversa da quella del sistema metrico decimale, saranno espressi anche nei corrispondenti pesi e misure del predetto sistema.

Art. 35.

Copia autentica della raccolta e delle modificazioni di cui all'art. 40 è trasmessa ai ministri interessati, nonché alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, aventi giurisdizione sul territorio della circoscrizione consigliare.

Art. 36.

L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono richiedere al Consiglio copia autenticata della raccolta o di singole parti di essa e valersene in giudizio.

Art. 37.

Gli usi e le consuetudini accertati dai Consigli possono combattersi colla prova contraria e quelli non accertati possono provarsi con ogni mezzo di prova.

Art. 38.

Le cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della provincia comunicano al Consiglio notizia delle sentenze che accertano la esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese del Consiglio richiedente.

Art. 39.

Le raccolte devono essere rivedute e aggiornate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

La revisione periodica è fatta con la stessa procedura fissata per la prima raccolta.

Art. 40.

I Consigli hanno facoltà di procedere ad accertamento di usi e consuetudini anche durante il periodo che intercorre fra un aggiornamento periodico e l'altro delle raccolte di cui all'art. 39.

L'uso di tale facoltà e l'inizio delle indagini di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere preliminarmente autorizzati caso per caso dal Consiglio generale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, o, in caso di urgenza, dal comitato di presidenza con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Intervenuta la decisione preliminare di cui al comma precedente, l'accertamento dell'uso o della consuetudine è fatto con la stessa procedura fissata per le raccolte.

TITOLO III **Ordinamento e attribuzioni degli Uffici**

CAPO I **Ordinamento degli Uffici.**

Art. 41.

Il direttore e il sostituto direttore, il capo della ragioneria e il capo dei servizi statistici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge e sono posti alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni (1) salvo la competenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica.

Al personale indicato nel comma precedente si applicano le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato secondo il gruppo ed il grado risultanti dai ruoli costituiti ai sensi dell'art. 72, salvo quanto è disposto dall'art. 76 (2).

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

(2) Così sostituito dall'art. 1 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 41-bis.

Per il personale non previsto nell'articolo precedente sarà provveduto alla istituzione di appositi ruoli presso ciascun Consiglio.

Tali ruoli comprenderanno il personale consiliare distinto, in corrispondenza della ripartizione adottata per gli impiegati statali, nei gruppi A, B, C, subalterni e salariati (1).

Il limite massimo della spesa globale annua per trattamento di attività e di quiescenza di tutto il personale consiliare, complessivamente considerato, sarà determinato dal Ministro per le corporazioni (2) di concerto con quello per le finanze. Detto limite potrà essere soggetto a revisione annuale.

Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico a qualsiasi titolo anche di quiescenza e le condizioni di assunzione e di carriera del personale dei ruoli predetti saranno determinate in conformità di un regolamento tipo emanato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze (3). Le eventuali norme integrative, rese necessarie da particolari esigenze di ciascun Consiglio, saranno determinate, purché non in contrasto con i concetti informativi del regolamento tipo, con deliberazione del Consiglio generale da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le corporazioni (4).

(1) Circa l'attuale ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato vedi il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.)

(2) Vedi la nota 1 all'art. 3.

(3) Vedi il regolamento tipo approvato con D.M. 1° marzo 1958.

(4) Aggiunto dall'art. 2 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 42.

Le spese per il personale previsto nel primo comma dell'art. 41 e le spese per il relativo trattamento di quiescenza sono interamente a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 75 e 76.

Alle spese per il rimanente personale consiliare ed alle altre spese per il mantenimento degli uffici, nonché a quelle di cui ai richiamati artt. 75 e 76 provvedono direttamente i Consigli (1).

Mediante decreto del Ministro per le corporazioni (2), di concerto col Ministro per le finanze, le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato di cui al primo comma, sono di anno in anno ripartite tra i Consigli in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio; le quote così stabilite sono versate in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata (3).

(1) Vedi ora, in argomento, l'art. 12 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

(2) Vedi la nota 1 all'art. 3.

(3) Così modificato dall'art. 3 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Circa il personale statale degli Uffici provinciali dell'economia (ora Uffici provinciali dell'industria e del commercio) vedi anche gli artt. da 72 a 76 del presente testo unico, e i numerosi successivi provvedimenti integrativi.

Circa il personale delle Camere vedi anche, oltre ai suddetti artt. da 72 a 76 del presente testo unico, i provvedimenti riportati alla sottovoce Personale.

Art. 43. (art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Sarà istituito annualmente nel bilancio del Ministero delle corporazioni (1) un apposito capitolo per la concessione, a favore del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, in servizio o in quiescenza, e a favore delle vedove e degli orfani del personale stesso, dei sussidi previsti dall'art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731 (2).

La dotazione del capitolo sarà stabilita, inizialmente, in misura pari all'ammontare delle pene pecuniarie e delle oblazioni, devolute allo Stato, e verrà gradualmente ridotta in relazione alle eliminazioni verificatesi nel personale anziano e alle disponibilità dei Consigli.

La somma complessiva di cui ai commi precedenti, sarà ripartita a favore dei singoli Consigli in proporzione dell'ammontare degli assegni corrisposti nell'anno precedente al personale da ciascun Consiglio (3).

Le norme per l'erogazione dei sussidi di cui trattasi saranno stabilite con regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

(2) L'art. 31, comma ottavo e nono, della L. 18 aprile 1926, n. 731 (in gran parte trasfuso nel presente testo unico) così disponeva:

«Il provento delle pene pecuniarie (vedi l'art. 51 di questo testo unico) è interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascun Consiglio e per migliorare il trattamento di quiescenza.

Le norme per l'amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.»

(3) Comma aggiunto dall'art. 4 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito, in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 44. (art. 1°, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Ad ogni Ufficio provinciale dell'economia corporativa è preposto un direttore.

Art. 45. (art. 1°, commi terzo e quarto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni (1) che abbiano sede nel capoluogo della provincia possono essere fusi con l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad esso aggregati.

Gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale predetto, come sezioni staccate.

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

CAPO II

Attribuzioni degli Uffici.

Art. 46. (art. 2, comma primo, nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, numero 1071).

Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

1° raccolgono i dati e le notizie che interessano il movimento economico e sociale della provincia;

2° ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, rilasciano i relativi certificati, provvedono all'autenticazione delle firme depositate

a norma dell'art. 49 ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli art. 47 e seguenti; contro le decisioni dell'Ufficio è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al comitato di presidenza, che provvede definitivamente (1);

3° adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle prefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica (1);

4° rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio (1);

5° formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del codice di commercio (2) salvo quanto è disposto per i listini di borsa dalla legislazione speciale (1);

6° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

(1) Le attribuzioni di cui al presente numero sono state trasferite dagli Uffici provinciali dell'industria e del commercio alle Camere di commercio, industria e agricoltura dall'art. 13 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 (Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio).

(2) Vedi ora l'art. 1474 c.c. 1942.

Art. 47. (art. 28 commi primo secondo, ottavo e nono della legge 18 aprile 1926 n. 731.)

1. Chiunque sia individualmente sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa (1) delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento (2).

[2. Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16] (3) (4).

3. Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli Uffici provinciali dell'economia corporativa (1) nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

4. I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo Ufficio dell'economia corporativa (1) della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 (4).

5. Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

(1) Ora, alle Camere di commercio, industria e agricoltura (art. 13, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.)

(2) Vedi gli artt. da 80 a 99 del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29.

(3) Comma inizialmente sostituito dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) e successivamente abrogato dall'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580.

(4) Recante la disciplina del commercio ambulante.

Art. 48. (art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avventura pubblicazione.

Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 49. (art. 29, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori ed i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme, agli effetti dell'autenticazione.

Tale deposito può esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti artt. 47 e 48 o con atto separato.

Art.50. (art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

In base alle denunce di cui agli artt. 47 e 48, gli uffici anzidetti (1) sotto la vigilanza degli organi consiglieri, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli uffici (1) debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'articolo 49.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

(1) Vedi la nota 1 al n. 2 dell'art. 46.

Art. 51. (art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli artt. 47 e 48, si applica la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 160.000 (1); in caso di denuncia non veritiera, la pena è della sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 400.000 (1).

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'ufficio (2), prima di deferire il contravventore all'Autorità giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di lire 400, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia, e di lire 2000, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia (3).

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto all'Erario dello Stato.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per la nuova misura della sanzione vedi, ora, sub art. 1, L. 4 novembre 1981, n. 630.

(2) Vedi la nota 1 al n. 2 dell'art. 46.

(3) Vedi ora l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO IV

Gestione finanziaria dei Consigli

Capo I **Tributi Consiglieri.**

Art. 52. (art. 18, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

I Consigli provinciali dell'economia corporativa provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

- a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilasciano i rispettivi uffici, esclusi gli atti che per legge sono gratuiti (1) (2);
- b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 3 dell'art. 32 del presente testo unico (2) (1);
- c) dal gettito di un'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile (3) (4);
- d) dal gettito di un'imposta sul commercio temporaneo e ambulante o girovago (3) (5);
- e) dal gettito di 1 centesimo per ogni lira di imposta erariale sui terreni (6) e di centesimi 0,75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati (7), da liquidare assieme con le relative imposte erariali;
- f) dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a lire 0,25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella provincia (8);
- g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici o privati.

(1) Vedi il R.D. 11 luglio 1941, n. 971.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 23 dicembre 1977, n. 973, e l'art. 35, D.L. 7 maggio 1980, n. 153.

(3) L'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, a decorrere dal 1° gennaio 1974, ha soppresso le imposte camerali di cui all'art. 52, lettere c) e d) del presente regio decreto.

(4) Vedi il R.D. 31 ottobre 1941, n. 1418.

(5) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 27 agosto 1947, n. 1034.

(6) La misura della sovrimposta sui terreni a favore delle Camere è stata fissata in lire 0,02 per ogni cento lire di reddito dall'art. 16, R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418.

(7) La misura massima della sovrimposta sui fabbricati fu fissata in lire 0,075 per cento dall'art. 16, R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, e poi in lire 0,055 per cento dall'art. 3, L. 4 novembre 1951, n. 1219. Il suddetto art. 3, L. 4 novembre 1951, n. 1219 è stato poi abrogato dall'art. 288, lett. c), T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette.

(8) Per le norme circa l'applicazione del contributo, vedi il R.D. 20 maggio 1928, n. 1293. Peraltro, successivamente l'articolo unico, L. 19 dicembre 1967, n. 1229 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1967, n. 323) ha così disposto:

«Articolo unico. - A decorrere dal 1° gennaio 1960, non è più dovuto alle Camere di commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico degli istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera f) del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

I contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle Camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31 dicembre 1959, sono irripetibili».

Art. 53. (art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

I decreti reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle borse di commercio sono promossi, per i diritti delle borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni (1).

I tributi di cui alle lettere c), d ed e dello stesso art. 52 sono riscossi con le norme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette e godono altresì dei privilegi di cui agli artt. 62 e 63 del testo unico di legge approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda (2).

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria.

Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed approvati dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consiliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

(1) Gli organi cui è attualmente attribuita la vigilanza sulle borse di commercio sono il Ministero del tesoro per le borse valori (R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni; D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226) e il Ministero dell'industria e del commercio per le borse merci (L. 30 maggio 1950, n. 374.)

(2) Vedi, ora, rispettivamente, gli artt. 211 e 197 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 54. (art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 52, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonché l'aliquota massima dell'imposta stessa.

Ogni anno il Ministro per le corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura dell'imposta che ciascun Consiglio è autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

L'imposta anzidetta colpisce i redditi iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attività agrarie che non siano contemplati dal regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 (1), nonché in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attività industriali o commerciali.

Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio, secondo le modalità per la ripartizione del reddito che saranno stabilite nel regolamento.

I Consigli hanno facoltà di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale o agraria che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che possano essere assoggettati da parte dei comuni all'imposta di patente di cui all'art. 165 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, o comunque non ancora accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

(1) Abrogato e sostituito dal T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

Art. 55. (art. 3, commi primo e secondo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

I redditi previsti dal precedente art. 54, quando risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie nello stesso articolo indicate, sono soggetti alla imposta dei Consigli provinciali dell'economia corporativa per l'ammontare iscritto nei ruoli, indipendentemente dall'esistenza o dal carattere dell'azienda o dell'esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attività professionale.

Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano essere assoggettati a imposta a norma dell'art. 165 del testo unico approvato col regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sulla imposta di patente, benché non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta stessa delle dette categorie, o quando comunque non siano ancora accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i Consigli avranno facoltà di procedere ad accertamenti diretti.

Art. 56. (art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 52, approvati dal Comitato di presidenza (1), sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati e posti in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al Comitato di presidenza entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi iscritti nei ruoli stessi da quelli iscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui ai precedenti articoli, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, al Comitato di presidenza e, contro la decisione di questo, possono proporre ricorso al Consiglio generale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro le decisioni del Consiglio generale e contro quelle del Comitato di presidenza, quando abbia competenza per decidere definitivamente, è, in ogni caso, ammesso ricorso al tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della provincia.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

(1) Circa gli organi e le rispettive competenze delle Camere di commercio, industria e agricoltura vedi gli artt. 4, 5 e 9, D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 57. (art. 22 della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliere, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o imposta di patente.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliere in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliere, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o dell'imposta di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

Capo II **Amministrazione dei Consigli.**

Art. 58.

L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre alla approvazione del Ministero delle corporazioni (1) il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni (2).

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

(2) Così sostituito dalla L. 26 ottobre 1940, n. 1769.

Art. 59. (art. 17 della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Il patrimonio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge (1).

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso l'istituto di emissione, ovvero presso casse di risparmio ordinarie o presso altri istituti di credito di diritto pubblico, aventi un patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, o anche in conto corrente postale.

Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 32, n. 4, del presente testo unico.

(1) L'art. 7, D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, ha devoluto alle Camere di commercio il patrimonio dei soppressi Consigli dell'economia.

Art. 60. (art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Per speciali ed eccezionali circostanze, potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle lire 20.000. Potrà parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle lire 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni (1) potrà prescindere anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

Art. 61. (art. 9 del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 19 del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104; art. 26 della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni (1) il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi.

L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni (1) a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037 (2).

Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero delle corporazioni (1) tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per il titolo e per l'entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.

Il Ministro per le corporazioni (1) può disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate per il titolo e per l'entità dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate se entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione; e per le deliberazioni di minore

importanza, può anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.

Anche per queste ultime deliberazioni resta però fermo il disposto dell'art. 62.

Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono e cagionarono.

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

(2) Recante la disciplina degli acquisti dei corpi morali.

Art. 62. (art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo consiliare e tenute ivi esposte una settimana.

Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere caso per caso che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni è comunicato al Ministero delle corporazioni (1).

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero delle corporazioni (1).

Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 52, lettera a, copia delle deliberazioni pubblicate.

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

Art. 63. (art. 12, comma primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il Ministro per le corporazioni (1) può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Il Ministro per le corporazioni (1) può, inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità essenziali dell'ente: il relativo provvedimento è adottato con decreto reale sentito il Consiglio di Stato, salvo i casi di urgenza.

La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

TITOLO V

Disposizioni generali e transitorie

Art. 64. (art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Su richiesta dei consigli interessati o d'ufficio, il Ministro per le corporazioni (1) può disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o degli Uffici di province limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli o Uffici interessati.

Può essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti più Consigli o Uffici.

Alla costituzione di organi o servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni (1).

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

Art. 65. (art. 13 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Consiglio generale e gli altri organi collegiali di cui all'art. 6 (1) possono essere sciolti con decreto reale, su proposta del Ministro per le corporazioni (2), di concerto col Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto o con decreto successivo, le funzioni dei detti organi sono attribuite ad una commissione composta del Prefetto, che la presiede, e di due membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei prestatori d'opera.

Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

(1) Circa gli organi delle Camere di commercio, industria e agricoltura vedi gli artt. 4 e 9 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

(2) Vedi la nota 1 all'art. 3.

Art. 66. (art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Coloro che, per sé o come rappresentanti di enti, società, ditte o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 67. (art. 35, commi dal primo al quarto, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

I Consigli provinciali dell'economia corporativa assorbiranno i rimanenti comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.

S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano detti enti.

Tuttavia i comizi stessi potranno rimanere in vita, conservando il loro patrimonio e la qualità di enti morali, per il conseguimento, nell'ambito della circoscrizione nella quale operavano, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle categorie agricole, da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770 (1).

I comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari, società anonime cooperative, a norma degli articoli da 219 a 228 del codice di

commercio (2), conservando il loro patrimonio e le loro funzioni, con le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento generale.

S'intendono altresì abrogate le disposizioni che regolano gli altri enti e organi assorbiti dai Consigli a norma dell'art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731 (3).

(1) Recante norme per la vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale.

(2) Vedi, ora, gli artt. da 2511 a 2545 c.c. 1942.

(3) La L. 18 aprile 1926, n. 731 recava l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia ed è stata in gran parte trasfusa nel presente testo unico.

L'art. 35 della detta legge dispose l'assorbimento nei Consigli provinciali dell'economia delle Camere di commercio, dei Consigli agrari provinciali dei Comitati forestali, delle Commissioni provinciali di agricoltura, e dei Comizi agrari.

Art. 68. (art. 35, comma quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Sarà provveduto in sede di regolamento generale, di concerto con i Ministeri interessati, a coordinare l'attività dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa con quella degli altri istituti, enti, organi e uffici esistenti che non fossero eventualmente contemplati dal presente testo unico.

Mediante regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sarà disciplinata la destinazione del patrimonio della cessata unione delle Camere di commercio e l'industria italiane (6).

(1) L'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura è stata ora ricostituita e con D.P.R. 30 giugno 1954, n. 709, ne è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato lo statuto.

Art. 69. (art. 3, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578).

In caso di modificazioni delle circoscrizioni provinciali, il Ministro per le corporazioni (1) provvede con suoi decreti alla approvazione dei progetti, da stabilirsi d'accordo fra i Consigli interessati, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e pel riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, dei Consigli stessi.

Contro tali decreti non è ammesso ricorso né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.

(1) Vedi la nota 1 all'art. 3.

Art. 70. (1).

(1) Recava disposizioni transitorie ormai superate.

Art. 71.

Sono esenti dalle tasse di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa destinati a loro sede e a sede dei dipendenti uffici, come pure a sede di enti od istituti per i quali i Consigli medesimi hanno obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

Il reddito degli immobili anzidetti è esente dalla tassa di manomorta (1).

(1) La tassa di manomorta è stata soppressa dalla L. 31 luglio 1954, n. 608.

Art. 72.

Con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa che, a norma del precedente art. 41, è personale di Stato (1).

(1) Così modificato dall'art. 5, R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 73.

Saranno inquadrati nel rispettivo gruppo, nei ruoli istituiti ai sensi del precedente articolo, gli impiegati in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, che dalla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071 (1), rivestivano, nei predetti ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, grado cui erano inerenti le funzioni proprie del ruolo in cui si effettua l'inquadramento.

Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potrà essere altresì effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e che siano in possesso del necessario titolo di studio (2).

Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potrà in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale.

Anche i funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite, nei modi predetti, purché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma.

L'inquadramento di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuato secondo le norme che saranno approvate con regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato.

Con altro regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per titoli e per esami, necessari a coprire i posti di ruolo che risulteranno vacanti dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, nonché le altre norme relative ai concorsi medesimi.

Per le successive ammissioni nel grado iniziale della carriera, da effettuare mediante concorsi per esame, e per le promozioni di grado, saranno applicate le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I funzionari che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonché per assegni ad personam, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno;

l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio (3).

(1) Recante l'istituzione degli Uffici provinciali dell'economia.

(2) Comma così da ultimo modificato dall'art. 1, R.D.L. 2 maggio 1938, n. 768, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 1939, n. 375.

(3) Così sostituito dall'art. 6 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 73-bis.

Nei ruoli da istituire ai sensi dell'articolo 41 bis sarà inquadrato il personale in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali che siano in servizio presso gli Uffici provinciali della economia corporativa.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071 (1), e decisi successivamente. Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41-bis.

All'inquadramento nei ruoli consiliali si farà luogo, in base a motivato giudizio, sulla capacità e l'idoneità politica di ciascun impiegato, giudizio che sarà espresso dal Consiglio generale con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

L'inquadramento stesso dovrà essere effettuato per il gruppo e il grado corrispondenti al titolo di studio posseduto da ogni singolo impiegato ed alle funzioni da ciascuno effettivamente esercitate, osservate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto 14 aprile 1934, n. 561 (2), ed escluso comunque il conferimento di posizione gerarchica più favorevole di quella attuale.

Gli impiegati che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonché per assegni ad personam, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, od in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presta servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli, e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalità e alle condizioni stabilite dal regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 (3).

Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli istituiti ai sensi dell'art. 72, con le modalità stabilite dal regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 (3), purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai posti del gruppo al quale aspirano (4).

Lo stesso Consiglio generale con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello delle finanze determinerà anche il trattamento spettante

per ogni titolo al personale in pianta stabile che, in seguito al giudizio sfavorevole sulla sua capacità o perché politicamente non idoneo venisse eliminato in occasione dell'inquadramento.

In attesa dell'inquadramento e della sistemazione nei ruoli organici sia di Stato che consiliari, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale ed a promozioni (5).

(1) Recante l'istituzione degli Uffici provinciali dell'economia.

(2) Recante la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali.

(3) Recante norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle amministrazioni statali.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4 R.D.L. 2 maggio 1938, n. 768, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 1939, n. 375.

(5) Aggiunto dall'art. 7 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 73-ter.

Dopo effettuato nei ruoli statali, istituiti ai sensi dell'art. 72 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (1), modificato col regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, sia l'inquadramento del personale di cui all'art. 73, del citato regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato come sopra, e sia il collocamento degli avventizi previsti dal settimo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 (2), modificato dalla legge 3 giugno 1937, n. 1000, e ai sensi del successivo art. 4 (3), potrà essere provveduto ai normali avanzamenti al grado 9° con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Gli impiegati appartenenti al ruolo dei direttori e sostituti direttori, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche, potranno a loro richiesta essere trasferiti nel ruolo dei capi dei servizi statistici, e collocati nello stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza nel posto immediatamente successivo a quello occupato dall'impiegato avente nel grado la stessa anzianità o anzianità superiore (4).

(1) Cioè del presente testo unico.

(2) Il detto art. 7 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900 ha aggiunto l'art. 73 bis al presente testo unico.

(3) Cioè dall'art. 4 del R.D.L. 2 maggio 1938, n. 768, che ha sostituito il settimo comma dell'art. 73 bis di questo testo unico.

(4) Aggiunto dall'art. 3 R.D.L. 3 maggio 1938, n. 768, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 1939, n. 375.

Art. 74.

Gli impiegati, i quali ottengano, a norma dell'art. 73, l'inquadramento nei ruoli statali, hanno facoltà di chiedere, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, l'inquadramento nei ruoli consiliari con il trattamento annessovi (1).

(1) Così sostituito dall'art. 8 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 74-bis.

E' istituito per il servizio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa un ruolo di ispettori, composto di sei posti di cui tre di grado quinto e tre di grado sesto. Tali posti s'intendono aggiunti al ruolo dei direttori degli Uffici provinciali dell'economia corporativa di cui all'art. 72.

Alle norme per l'assunzione del relativo personale sarà provveduto con regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stesso decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali (1).

(1) Aggiunto dall'art. 9 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 75. (art. 4, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Al trattamento di quiescenza del personale considerato nell'art. 73 e che sarà inquadrato sia nei ruoli di Stato, sia nei ruoli consiliari, provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli che hanno assorbito le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali dai quali il personale stesso proviene.

Ai fini di tale trattamento, è valido anche il servizio prestato presso le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali anzidetti (1).

(1) Così modificato dall'art. 10 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 76. (art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali inquadrato nei ruoli del personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'art. 73, è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, salvo le modificazioni previste nei seguenti comma (1).

L'entità del trattamento di quiescenza sarà stabilita:

a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;

b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari complessivamente al 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 73.

Gli attuali ordinamenti in materia di trattamento di quiescenza al detto personale potranno essere riveduti, coordinati in tipi uniformi e, occorrendo, anche modificati, con effetto rispetto a tutti gli aventi diritto.

Mediante regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici di Stato, proveniente dal personale di ruolo dei Consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 11 R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 77. (1).

(1) Abrogato dall'art. 12 R.D.L. 3 settembre 1936, numero 1900, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000.

Art. 78. (art. 10, comma quarto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Mediante decreto del Ministro delle finanze, saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.

Art. 79. *(art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, e art. 8 primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).*

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico (1).

Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri ministri interessati, sarà provveduto ad emanare speciali disposizioni transitorie e le norme necessarie per l'applicazione del presente testo unico, nonché di ogni altra disposizione sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

In attesa del detto regolamento e delle conseguenti modificazioni ai regolamenti speciali dei Consigli, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 1°, commi primo e terzo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, riguardanti l'applicazione e la riscossione dei diritti, imposte e tributi consiliari (2).

(1) Il regolamento e le disposizioni di attuazione non sono stati mai emanati.

(2) L'art. 1° R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2578, cosè dispone:

«L'applicazione e la riscossione, per l'anno 1928, di diritti, imposte e tributi, in favore dei consigli provinciali dell'economia, restano regolati, in quanto siano applicabili, dalle norme relative alle camere di commercio, stabilite con il regolamento generale approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e con i regolamenti speciali delle singole camere.

Restano, del pari, ferme, per l'anno 1928, le tariffe e le aliquote massime stabilite dalle norme vigenti pel 1927.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta consiliare per l'anno 1928, trovano altresì applicazione le disposizioni del regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385».

Il R.D.L. 13 marzo 1927, n. 385, richiamato nell'ultimo comma dall'articolo sopra riportato, cosè dispone:

«Ai fini dell'applicazione della imposta camerale per l'anno 1927, le camere di commercio e industria comprenderanno nei ruoli dell'imposta camerale i redditi derivanti da aziende, agrarie nei limiti consentiti dall'art. 52 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 (corrispondente all'art. 54 di questo testo unico) anche se siano eventualmente esonerati dai regolamenti speciali delle singole camere, con esclusione tuttavia dei redditi contemplati dal regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 (abrogato e sostituito dal T.U. 29 gennaio 1958 n. 645).

Analogamente le camere comprenderanno negli stessi ruoli, procedendo, ove occorra, ad accertamenti diretti, i redditi provenienti da attività commerciali e industriali, tassabili in forza del regio decreto 8 maggio 1924, n. 750, eventualmente esonerati dagli attuali regolamenti speciali delle singole camere od esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali.

Oltre ai redditi sopra indicati le camere di commercio e industria comprenderanno nei ruoli dell'imposta camerale per gli anni 1926-27, anche redditi provenienti da attività commerciali ed industriali tassabili in forza degli attuali regolamenti speciali delle singole camere.

Le norme contenute in detti regolamenti per l'accertamento e l'applicazione dell'imposta camerale continueranno a rimaner in vigore fino al 31 dicembre 1927».

Art. 80. *(art. 1° del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, della legge 3 gennaio 1929 n. 16).*

Sino a quando non saranno emanate le speciali disposizioni e norme di cui al precedente art. 79 o il regolamento generale, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale delle Camere di commercio e industria, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, numero 29; del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 1626, sul funzionamento degli Uffici provinciali dell'economia (1); del regio decreto 20 maggio 1928, n. 1293, sui contributi degli istituti di assicurazioni sociali dovuti ai Consigli; del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sul funzionamento dei Consigli; del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1627, sull'applicazione della sovrimposta

terreni e fabbricati spettante ai Consigli, modificato dall'art. 254 del testo unico approvato col regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e del regio decreto 17 aprile 1931, n. 585, contenente disposizioni varie riguardanti il personale (2).

(1) Tale decreto recava norme non riferibili alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

(2) Recante norme sul trattamento di quiescenza e disposizioni varie per il personale degli Uffici provinciali dell'economia.

Art. 81. (art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731.)

Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sarà altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle province redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbitrali di borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla borsa, in conformità dei regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.

Art. 82.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili.